

Lo stabilisce una circolare dell'ufficio della Campania. Sopra le 7 ore fasce da attribuire ai precari

# Gli spezzoni brevi ai docenti interni

## A questi insegnanti vanno assegnati gli impegni sotto le 6 ore

DI ANTIMO DI GERONIMO

Se le graduatorie permanenti si esauriscono, i dirigenti devono assegnare gli spezzoni da sei ore in giù ai docenti interni, di ruolo e non di ruolo. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di attribuire gli spezzoni da sette ore in su ai docenti precari. Il chiarimento è contenuto in una nota emanata dal direttore generale dell'ufficio scolastico della Campania il 23 ottobre scorso (prot. n. 20054/P) trasmessa alle scuole e agli uffici periferici della regione. In buona sostanza, dunque, secondo la direzione regionale campana, la priorità nei confronti dei docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti vale solo fino a quando gli incarichi di supplenza vengono gestiti dall'ufficio scolastico provinciale o dalle scuole polo.

■ DOPO LE PERMANENTI  
SPEZZONI AGLI INTERNI

Quando, invece, gli elenchi degli aspiranti vengono scorsi fino alla fine (si esauriscono) l'ufficio o la scuola esce di scena e la palla passa ai dirigenti scolastici. Dopo di che si ritorna alle vecchie regole.

Vale a dire, al regime precedente alla nota n. 1004 del 21 luglio scorso: il provvedimento con il quale il ministero della pubblica istruzione aveva ricordato agli uffici periferici che la copertura degli spezzoni da sei ore va effettuata prioritariamente tramite il conferimento di inca-



ricchi a tempo determinato a docenti tratti dalle graduatorie permanenti, escludendo l'assegnazione di ore eccedenti ai docenti di ruolo.

■ IL RISCHIO È L'EFFETTO  
DOMINO

Va detto subito, peraltro, che l'interpretazione della direzione generale della Campania ha effetti cogenti e imperativi solo per gli uffici provinciali e per le scuole della stessa regione. Ma si tratta comunque di un parere autorevole che potrebbe contribuire a orientare le scelte di dirigenti scolastici anche di altre parti d'Italia.

Non di meno, va fatto rilevare che i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti si trovano inseriti anche nelle graduatorie

d'istituto di prima fascia di 30 scuole della provincia di inclusione nelle permanenti oppure in province diverse.

■ LO DICE LA FINANZIARIA  
DEL 2002

E dunque, a fronte dell'eventuale esaurimento delle graduatorie permanenti, restano comunque disponibili elenchi d'istituto (quelli di prima fascia) in cui gli aspiranti sono abilitati all'insegnamento.

Resta il fatto, però, che il ministero dell'istruzione l'anno scorso emanò un provvedimento, la nota n. 1395 del 28 luglio 2005, nella quale è previsto che i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, «prima di assume-

re nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto» devono offrire gli spezzoni ai docenti interni, qualora risultino disponibili a effettuare ore eccedenti. A patto che possiedano l'abilitazione specifica e non superino le 24 ore settimanali.

■ QUANDO SCATTA  
LA VECCHIA REGOLA

In buona sostanza, dunque, l'orientamento dell'ufficio scolastico regionale partenopeo sembrerebbe informato all'interpretazione letterale della norma, che dispone l'affidamento degli spezzoni da sei ore in giù ai supplenti solo tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. E dunque, considerando che la stessa norma nulla dice in ordine all'utilizzo delle graduatorie d'istituto, per queste ultime tutto resta come prima.

Ciò vuol dire che si applica il comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, e si assegnano gli spezzoni ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica dove si verifica la disponibilità. Sempre, però, se gli interessati sono d'accordo e nel limite delle 24 ore settimanali.

■ IL COMPLETAMENTO  
PREVALE

Ma a questo punto si aprono altre questioni. L'articolo 22 della Finanziaria del 2002, infatti, non dice che gli spezzoni devono essere affidati ai docenti di ruolo. Più semplicemente, prevede

che essi debbano essere proposti ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica. Compresi i docenti precari. Non solo. Spingendo oltre il ragionamento, sempre utilizzando il criterio dell'interpretazione letterale, i dirigenti scolastici potrebbero violare il contratto di lavoro andando incontro a responsabilità anche di natura patrimoniale.

L'assegnazione degli spezzoni ai docenti interni, infatti, in presenza di docenti precari, titolari di spezzoni, inclusi nelle graduatorie d'istituto (e, dunque, aventi titolo al completamento o all'innalzamento dell'orario di cattedra), determinerebbe una lesione del diritto di questi ultimi a giovare dell'eventuale spezzone per soddisfare la necessità del completamento.

■ LO DICE IL CONTRATTO

È bene ricordare, peraltro, che il diritto all'innalzamento o al completamento dell'orario di cattedra, per i titolari di spezzone, è previsto espressamente dall'articolo 37 del vigente contratto di lavoro. E il contratto è una fonte normativa che deroga le norme di legge. Ma su questa questione l'amministrazione centrale non ha mai voluto esprimersi in modo chiaro e organico. E dunque, le interpretazioni non univoche si rincorrono da sempre su tutto il territorio nazionale, da scuola a scuola, alimentando costantemente un forte contenzioso. (riproduzione riservata)